

Relazione Istruttoria e Proposta di Deliberazione

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi - Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti.

Premesso che

- Nel nostro ordinamento nazionale, la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea per il trasporto di persone è regolamentata dalla Legge quadro 15 gennaio 1992, n.21 e ss.mm.ii.;
- Tale legge, all'art.1 comma 1, definisce gli autoservizi pubblici non di linea come *“quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea...e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”*;
- Tale normativa, nel regolare il trasporto pubblico non di linea in Italia, fornisce un quadro normativo specifico per i servizi di trasporto Taxi e Ncc che, diversamente dalle linee bus o ferroviarie, non seguono itinerari fissi o orari prestabiliti;
- Al fine dell'esercizio dell'attività de quo è necessario un titolo abilitativo: nella specie si distingue tra *“Licenza”* per il servizio Taxi (che costituisce un pubblico servizio) e *“Autorizzazione”* per il servizio Ncc (servizio invece soggetto a libera contrattazione);
- La legge delinea inoltre una chiara distinzione tra i servizi Taxi e i servizi Ncc, stabilendo infatti che i primi possono essere fermati per strada o presi da posteggi designati rivolgendosi pertanto ad un'utenza indifferenziata, mentre i servizi Ncc si considerano rivolti ad un'utenza cd “differenziata”;

Premesso altresì che

- L'art. 4 della citata legge n°21/92 prevede che le Regioni, esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del DPR n.616/1977. Esse, stabiliti i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i Regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli Enti Locali l'esercizio delle funzioni amministrative, anche al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale;
- Pertanto, operando nel quadro giuridico-istituzionale delineato dal Titolo V Parte Seconda della Costituzione, dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e nel rispetto delle norme regionali, i Comuni disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici Regolamenti;
- Il Comune, ai sensi dell'art. 5 della legge sugli autoservizi pubblici non di linea, stabilisce all'interno del regolamento le modalità per lo svolgimento dei servizi, il numero e il tipo di veicoli da adibire ai servizi, i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi e i requisiti e le condizioni per il rilascio rispettivamente della licenza e dell'autorizzazione;
- Il Comune di Afragola, nell'anno 2010, ha disciplinato la materia degli autoservizi pubblici non di linea con conducente, per il trasporto di persone fino a nove posti, Taxi e Ncc, con Deliberazione C.C. N°107 del 11/11/2010;

Considerato che

- Nel corso degli anni, la legge quadro n°21/92 ha subito integrazioni ed aggiornamenti, non solo al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, ma anche al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi allo scopo di perseguire la sostenibilità economica del sistema;
- La disciplina è stata in un primo momento oggetto di modifiche nel 2008 che includevano, *inter alia*, la previsione dell'obbligo per il settore Ncc di iniziare e finire, ogni servizio, presso la rimessa del vettore. Tuttavia l'effettiva entrata in vigore delle suddette modifiche veniva di anno in anno prorogata, con il consueto "decreto milleproroghe", fino al 31 dicembre 2018;
- In prossimità della scadenza del 2018, si ricorda la "riforma" giunta con il Decreto Legge n°143/2018, che ha modificato gli artt.3 e 11 della legge quadro, con l'intento dichiarato di "*impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente*";
- Ancora l'art.10 bis del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con L.12/2019 cd "DL semplificazioni" che, al suo primo comma, nel prevedere "*Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea*", ha apportato svariate modifiche all'impianto originario della legge 15 gennaio 1992, n.21;
- Inoltre, l'obbligo di rientro in rimessa prima citato, dopo ogni singolo servizio di Ncc, veniva poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Cost. con sentenza n.56/2020, perché ritenuto "*irragionevole e sproporzionato*" rispetto all'obiettivo di assicurare che il servizio di trasporto di noleggio con conducente sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata;

Ritenuto che

- L'esigenza di adeguare le disposizioni della legge quadro n°21/92 ai vari interventi normativi di modifica, nonché alle pronunce giurisprudenziali, ha caratterizzato le ultime legislature, in considerazione innanzi tutto delle problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, ma anche e soprattutto per l'esigenza di rispondere a queste nuove realtà economiche;
- Non a caso, i trasporti pubblici non di linea svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un servizio integrativo rispetto ai trasporti pubblici tradizionali, in particolare in quei contesti urbani e interurbani in cui la domanda di mobilità risulta diversificata e, spesso, non adeguatamente coperta dai mezzi di linea;
- Difatti la mobilità urbana sta attraversando una trasformazione significativa alimentata dall'evoluzione tecnologica, dall'innovazione nei servizi di trasporto e dalle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale;
- Taxi e Ncc rappresentano componenti fondamentali di questo cambiamento in quanto offrono alternative al trasporto privato, integrandosi progressivamente con il trasporto pubblico e costituendo tasselli fondamentali della mobilità urbana;
- La chiave per un sistema più efficiente sta nella capacità di armonizzazione delle regole e nella promozione dell'innovazione;

Atteso che risulta doveroso revisionare la regolamentazione della materia degli autoservizi pubblici non di linea così come disciplinata all'interno del Regolamento approvato con

delibera consiliare n°107 del 11/11/2010, alla luce dei vari interventi normativi e delle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti da essi apportati;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del nuovo "*Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi-Noleggjo con conducente*", il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione C.C. n°107/2010;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n°267/2000;
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024.

Il dirigente del Settore Urbanistica
Ing. Valerio Esposito

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOTT.SSA CHIARA NESPOLI

Letta e fatta propria la relazione istruttoria e proposta di deliberazione che precede per farne parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ACQUISITO in merito alla presente proposta di Deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL e ss.mm.ii..

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n°267/2000;
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Legge 11 Agosto 2003, n°218-art.2 comma 4;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo "*Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi- Noleggjo con conducente*", composto di n. 42 articoli e 18 pagine che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione C.C. n°107/2010;

3. Stabilire che il presente Regolamento sia pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art.134 del D.Lgs. n°267/2000.